



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

SENTENZA
A SEGUITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO
(Artt. 438 e segg. c.p.p.)

Il Giudice Dott
ha pronunciato all'udienza del 30.01.2019 la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

nato a _____ data _____
residente in _____ Padova
con domicilio eletto presso lo studio avv.ti Moschetti Francesco e
Giovanni
libero/già assente/oggi assente

difeso dall'avv. Francesco Moschetti del foro di Padova di FIDUCIA
oggi sostituito dall'avv. Giovanni Moschetti, sostituto processuale,
difeso dall'avv. Giovanni Moschetti del foro di Padova di FIDUCIA,
presente,

parte offesa:

AGENZIA DELLE ENTRATE di Padova, non presente

IMPUTATO

Delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 10 quater d.lgs. 74/2000 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale legale rappresentante della _____ S.p.a. con sede in _____, non versava le somme dovute utilizzando in compensazione crediti di imposta inesistenti (derivanti da fatture emesse dal Consorzio _____ per attività solo apparentemente di "ricerca e sviluppo"), per un importo annuo di Euro _____ nel 2013 e di Euro _____ nel 2014.

In _____ accertato il 29.9.2017

N. _____ R.G. N.R.

N. _____ L.G. G.I.P.

N. _____ Sent. G.I.P.

Depositata il

14 FEB. 2019

~~IL CANCELLIERE~~

Data di Irrevocabilità

N. _____ R. Esec.

N. _____ Camp. Pen.

Redatta scheda il

con l'intervento del Pubblico Ministero Dott.

Le parti hanno concluso come segue:

Il P.M. chiede addivenirsi ad una sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

La difesa chiede pronunciarsi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine perché il fatto non costituisce reato, in ulteriore subordine concessione circostanza attenuante di cui all'articolo 13 bis, per il resto si riporta alla memoria.

MOTIVAZIONE

– libero, assente – ha chiesto di definire con rito abbreviato il procedimento a suo carico (in sede di udienza preliminare).

Il PM ha concluso per l'assoluzione, in modo conforme alla Difesa.

La tesi di AGENZIA DELLE ENTRATE, originariamente fatta propria dalla pubblica accusa con la richiesta di rinvio a giudizio, è che la [redacted] SPA, società con sede a [redacted] amministrata e legalmente rappresentata da [redacted] abbia utilizzato negli anni 2013 e 2014 un credito di imposta inesistente.

[redacted] si è fatto fatturare negli anni prestazioni da parte di Università degli Studi di Padova e da Consorzio [redacted], le ha pagate.

Con riferimento a Consorzio [redacted] A.E. sostiene che non si tratti di attività effettivamente di ricerca, svolta dal Consorzio.

A dire della denunciante Consorzio [redacted] non aveva la struttura per svolgere l'attività e si è limitata a ribaltare a [redacted] l'importo delle fatture ricevute dai singoli fornitori delle prestazioni, applicando un ricarico del 20%.

Il dato è emerso in seguito all'esame dei dati informatici delle fatture di acquisto e di vendita.

Il punto di decisione però è uno solo: era ed è necessario provare che [redacted] e per essa [redacted] era pienamente consapevole del fatto che il Consorzio fatturante non disponeva nel 2013 e 2014 della organizzazione, dei mezzi e delle persone per portare avanti i progetti di ricerca che davano diritto a utilizzare le fatture in compensazione.

[redacted] si occupa di fabbricazione di attrezzature per refrigerazione e ventilazione. Ha fatto valere credito di imposta per la ricerca scientifica (dl 70/2011).

Questa prova non è stata raccolta in allora e non appare acquisibile a distanza di 5-6 anni dai fatti.

L'esame degli allegati alla denuncia di AGENZIA ENTRATE dimostra è stata fatta una investigazione meramente cartolare: la lettera di incarico a Consorzio [redacted] (organismo di ricerca), l'acquisizione dei documenti relativi all'esecuzione delle prestazioni da parte di fornitori terzi.

Dunque, la prova del dolo della compensazione indebita richiede necessariamente la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, del fatto che [redacted] sapeva che Consorzio [redacted] avrebbe subappaltato le prestazioni a terzi.

Sotto questo profilo l'imputato non ha fatto alcuna ammissione, anzi, anche nella memoria difensiva ha ribadito che "i fornitori erano infatti soggetti sconosciuti a [redacted] spa".

La Difesa ha allegato anche sommarie informazioni raccolte nelle forme di rito presso lo studio dell'avvocato: da queste prove orali si evince che [redacted] si è comunque relazionata con persone appartenenti a [redacted]. Si può provare solo che in un secondo momento tra [redacted] e questi fornitori vi siano stati rapporti negoziali diretti (ammessi), non prima.

Anche le sit di [redacted], inserite in denuncia, non provano nulla in ordine alla consapevolezza in capo a [redacted] dell'essere il predetto inserito nell'organigramma di un fornitore terzo piuttosto che di Consorzio [redacted]; ([redacted] ha lavorato e fatto ricerca in seno a [redacted] fino al 2012, da gennaio 2013 è stato assunto proprio da [redacted]; il s.i. non ha però riportato alcuna informazione in ordine a quanto era a conoscenza di [redacted] nel 2013/0214).

E' stata anche prodotta la motivazione della sentenza n. 448/2018 del 19/7/2018 in caso del tutto analogo, che riguardava sempre Consorzio [redacted] (ma altro creditore di imposta).

Non si ritiene di doversi scostare dai principi di valutazione ivi affermati, che si richiamano; in questa sede si deve aggiungere che viene deciso il processo con rito abbreviato e che dunque la prova va fornita dalla pubblica accusa oltre ogni ragionevole dubbio.

La mancanza di prova siffatta ha portato la pubblica accusa a chiedere il proscioglimento.

La prova della condotta materiale può ritenersi raggiunta: nella denuncia di Agenzia delle Entrate vi sono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti relativi al fatto che Consorzio non era un organismo di ricerca in grado di operare in modo autonomo; non c'è la prova che nel 2013 e 2014 [redacted] fosse consapevole.

Non c'è prova di quell'accordo trilatero che permette di configurare [redacted] come mero interposto, e di dimostrare che il l.r. di [redacted] ne era a conoscenza.

PQM

Visti gli artt. 438 ss., 530 2 cpp,

[redacted] assolve

dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Padova, 30.1.2019

Il Giudice